

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO A.I.A. - I.P.P.C.

Proposta N. 2949 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1310 DEL 22/09/2026

OGGETTO: DITTA GESSI S.P.A., SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IPPC IN PARCO GESSI, SERRAVALLE SESIA (VC). PRATICA S.U.A.P. N. 8780. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 36 DEL 14/01/2026 PER APPLICAZIONE DEROGA EX ART. 273-BIS COMMA 15 DEL D.LGS. 152/06 SUI CAMINI C3 E C4 E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELLA DISMISSIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE E9

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come recepita dal D. Lgs. 04/03/2014 n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare la parte II, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", come modificati a seguito della normativa di recepimento della Direttiva IED di cui al D.Lgs. 46/2014;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il Decreto del MATTM n. 95 del 15 aprile 2019 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (testo Unico delle leggi sulle Autonomie Locali);
- il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

- la legge regionale n. 13/2023 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante *“Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18/02/2005, n. 59”*;
- il regolamento 1/R del 20/02/06 e s.m.i. recante la *“Disciplina e delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”*;
- la D.G.P. n. 12 del 7/07/2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59”*, come adeguato dalla D.G.R. 22/12/2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all’atto di presentazione dell’istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l’irricevibilità della domanda stessa;
- la Legge Regionale n. 1 del 10/01/2018, che ha abrogato la L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 e all’art. 24 ha sostituito l’art. 50 della L.R. 44/2000 sulle funzioni delle Province, attribuendo ad esse fra l’altro *“lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti (...) non espressamente attribuite ad altri enti pubblici dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione”*;
- la Legge Regionale n. 23 del 29/10/2015, *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”*, in particolare l’articolo 2 *“Funzioni delle province”* comma 1 che prevede *“sono confermate in capo alla Provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge”*;

VISTO il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall’IPPC Bureau di Siviglia: *“Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – August 2006”*;

PREMESSO CHE

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell’allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
 - ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita *“installazione”* l’unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
 - ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito *“Gestore”* qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico della medesima;
- la Ditta GESSI S.p.A., con sede legale in Parco Gessi – 13037 Serravalle Sesia (VC), (di seguito Gestore) è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) AIA n. 36 del 14/01/2026 rilasciata dalla Provincia di Vercelli, per lo svolgimento, presso l’installazione sita nello stesso Comune, delle attività di cui alla seguente categoria IPPC dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06:

IPPC 2.6: *“Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”.*

VISTA la nota acquisita al prot. n. 11195 del 13/04/2026, con la quale il Gestore ha trasmesso lo studio tecnico condotto sulla centrale termica C3, rappresentando che l'emissione della stessa risulta discontinua e intermittente e non riconducibile a condizioni di regime stazionario, a causa dei frequenti cicli di accensione e spegnimento determinati dalla ridotta richiesta energetica per il riscaldamento delle acque delle vasche galvaniche;

DATO ATTO che la richiesta di applicazione del regime di deroga per medi impianti di combustione di cui all'art. 273-bis, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata successivamente estesa dal Gestore anche alla centrale termica C4, avente analoghe caratteristiche geometriche, di potenza e di esercizio;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 11952 del 17/04/2026 di trasmissione dei Rapporti di prova nn. 26LA018487, 26LA018488, 26LA018489, 26LA018490 del 10/04/2026 relativi agli autocontrolli sui punti emissivi C1, C2, C3, C4;

DATO ATTO CHE con nota n. 14530 del 12/05/2026 la Provincia ha trasmesso richiesta di parere ad ARPA in merito alle richieste avanzate dal Gestore di cui al punto precedente;

VISTO il Contributo Tecnico di ARPA Piemonte, acquisito al prot. n. 18437 del 16/06/2026, il quale riporta testualmente: *"la criticità rilevata non giustifica la richiesta espressa dal gestore in merito all'applicazione delle deroghe previste dal comma 15 art. 273-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le centrali termiche afferenti ai camini C3 e C4. Ai sensi del comma 15 art. 273-bis l'AC può esentare dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 art. 273-bis i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni.*

Su ciascun impianto dovrà essere installato un conta-ore ed il gestore dovrà presentare all'AC la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente, ai fini del calcolo della media mobile"; demandando alla Provincia la valutazione in merito all'applicazione della deroga c. 15 art. 273-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

RITENUTO con nota n. 19697 del 29/06/2026 di chiedere al Gestore opportuni chiarimenti e integrazioni rispetto al parere di ARPA sopra riportato, ed in particolare in merito all'installazione di appositi conta-ore ed alla registrazione dell'effettivo utilizzo delle caldaie in questione;

VISTA la nota prot. n. 21325 del 13/07/2026 con cui il Gestore ha comunicato l'avvenuta installazione dei dispositivi conta-ore, in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 19697 del 29/06/2026;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dal Gestore, il funzionamento delle caldaie C3 e C4 è caratterizzato da frequenti cicli di accensione e spegnimento in ragione delle esigenze produttive, rientrando nel limite di 500 ore annue, e che sono stati installati appositi conta-ore per il monitoraggio dell'effettivo esercizio degli impianti;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al c. 15 dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione di specifiche prescrizioni di controllo e rendicontazione delle ore di funzionamento;

VISTA, inoltre, la nota prot. n. 18833 del 19/06/2026 con cui il Gestore ha comunicato la dismissione del punto di emissione E9, a seguito di cessato utilizzo della macchina di lavaggio, e la rimozione del camino;

RICHIAMATA la nota prot. n. 19926 del 30/06/2026 recante la presa d'atto da parte della Provincia di Vercelli della dismissione del punto di emissione E9;

RILEVATO inoltre, un refuso materiale inerente l'acronimo "BDR" presente al paragrafo 9.2 (Trasmissione dei dati all'autorità competente) del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Allegato A, all'A.I.A.;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento dell'AIA n. 36 del 14/01/2026 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Vercelli, al Gestore GESSI S.p.A., ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC sede dell'impianto, per recepire le modifiche impiantistiche e le rettifiche sopra esposte;

DATO ATTO CHE

L'imposta di bollo pari ad € 16,00, ai sensi del D.P.R. 642/1972, risulta essere stata assolta dal Gestore mediante marca da bollo recante numero identificativo 01250695661546 in data 01/09/2026;

Il Gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori pari ad € 300,00, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 24/04/2008 e dalla D.G.R. 22/12/2008 n. 85-10404, nonché in osservanza delle disposizioni stabilite dal D.L. 76/2020, in data 01/09/2026, trasmettendone formale riscontro con nota acquisita al Prot. n. 26551 del 02/09/2026, a seguito della richiesta di questo Servizio datata 13/08/2026 (Prot. n. 25090)

Che gli atti del procedimento sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta alla Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, Arch. Veronica Platinetti, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

DETERMINA

- **di aggiornare per modifica non sostanziale** l'AIA n. 36 del 14/01/2026 rilasciata dalla Provincia di Vercelli, al **Gestore GESSI S.p.A.**, con sede e installazione IPPC in Parco Gessi, Serravalle Sesia (VC), sostituendo l'allegato A aggiornato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di fare salva** ogni altra parte della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36 del 14/01/2026 laddove non inerente l'aggiornamento e le novazioni prescrittive di cui al presente atto, confermando l'inalterata validità, efficacia e cogenza di tutte le restanti prescrizioni generali, specifiche e tabellari in essa sancite.

DISPONE

- Che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso Servizio A.I.A. - IPPC del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli;
- Che il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto a disposizione degli Enti di Controllo.
- Che del presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza al Comune di Serravalle Sesia, al settore Direzione OO.PP., Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, ad ARPA Piemonte Dipartimento Nord-Est Servizio Territoriale di Vercelli; ad ASL VC Servizio Igiene e Sanità Pubblica; al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. oltre al Gestore in qualità di richiedente;
- di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;
- di dare inoltre atto che il presente provvedimento:
 - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

- è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
- verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Vercelli".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non assume rilevanza contabile e diventa pertanto esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Redattore: AIRO' DAVIDE

Funzionario/Incaricato di E. Q.: BONATO VALENTINA

LA DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)